

**COMUNE DI CONCOREZZO**  
**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE**  
**PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione CC n.75 del 29 settembre 1995, modificato  
con deliberazioni CC n.10 del 27 febbraio 2002 e CC n 35 del 8 aprile  
2014

SOMMARIO

**TITOLO I**

**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 - Recepimenti*
- Articolo 2 - Ambito di applicazione*
- Articolo 3 – Termini per le dichiarazioni e i versamenti*
- Articolo 4 - Funzionario responsabile*

**CAPO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ**

- Articolo 5 - Disciplina della pubblicità*
- Articolo 6 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità*
- Articolo 7 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade*
- Articolo 8 - Tipologia dei mezzi pubblicitari*
- Articolo 9 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione*
- Articolo 10 - Autorizzazioni*
- Articolo 11 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione*
- Articolo 12 - Impianti per le pubbliche affissioni*
- Articolo 13 - Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni e ripartizioni*

**CAPO III - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E LE  
AFFISSIONI**

- Articolo 14 - Criteri generali*
- Articolo 15 - Criteri generali per la realizzazione del piano*

**TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DEL SERVIZIO E  
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**CAPO I - DISCIPLINA GENERALE**

- Articolo 16 - Classificazione del Comune*
- Articolo 17 - La deliberazione delle tariffe*

**CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - DISCIPLINA**

**CAPO III - IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Articolo 24 – Istituzione del servizio*
- Articolo 25 - Finalità*
- Articolo 26 - Affissioni - Prenotazioni - Registro cronologico*
- Articolo 27 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio*
- Art. 27 bis - Spazi e impianti da destinare a soggetti privati per affissioni dirette*

**CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE**

**TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

## TITOLO I

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 1 - RECEPIMENTI<sup>1</sup>

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione delle pubbliche affissioni. Sono recepite le disposizioni del Capo I del D.Lgs.n.507/93, dell'articolo 23 del D.Lgs.n.285/92 e del Titolo II, Capo I, Paragrafo 3, del DPR n.495/92.

#### ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE<sup>2</sup>

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, disciplinate dal Capo I del D.Lgs.n.507/93, effettuate nel territorio comunale di Concorezzo, sono soggette, secondo le disposizioni recepite dall'articolo 1 e di quelle degli articoli seguenti, rispettivamente, a un'imposta e a un diritto a favore del Comune.

#### ARTICOLO 3 – TERMINI PER LE DICHIARAZIONI E I VERSAMENTI<sup>3</sup>

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, i termini per gli adempimenti ivi indicati, relativi alla dichiarazione e al pagamento dell'imposta sono fissati al 30 aprile dell'anno di riferimento.

#### ARTICOLO 4 - FUNZIONARIO RESPONSABILE<sup>4</sup>

[]

### CAPO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ

#### ARTICOLO 5 - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ<sup>5</sup>

1. L'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e l'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda sono regolate dall'articolo 23 del D.Lgs.n.285/92 e dal Titolo II, Capo I, Paragrafo 3, del DPR n.495/92, anche se effettuate al di fuori degli ambiti ivi previsti.

2. La pubblicità effettuata nel centro abitato è soggetta alla medesima disciplina prevista dalle disposizioni del Titolo II, Capo I, Paragrafo 3, del DPR n.495/92 per quella resa al di fuori di tale centro.

3. Le autorizzazioni all'effettuazione della pubblicità sono rese:

- a) dal Servizio Urbanistica, se si tratta di installazione di impianti e mezzi pubblicitari, ovunque ubicati;
- b) dalla Polizia Municipale, se si tratta di pubblicità sulle strade e sui veicoli, che non comporti l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari;
- c) dall'Ufficio Commercio, in ogni altro caso.

4. Decorso il termine previsto all'articolo 53, comma 5, del DPR n.495/92, l'autorizzazione si intende concessa.

5. Sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a chiese, e nelle loro

---

<sup>1</sup> Articolo sostituito con la deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.10

<sup>2</sup> Articolo sostituito con la deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.10

<sup>3</sup> Articolo sostituito con la deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.10

<sup>4</sup> Articolo abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.10

<sup>5</sup> Articolo sostituito con la deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.10

immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata la posizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico e artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di edifici pubblici, delle case di riposo, delle scuole, delle chiese e dei cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

7. Gli impianti, i mezzi pubblicitari e le altre forme di pubblicità e propaganda, non autorizzati preventivamente o installati violando le disposizioni di cui ai commi precedenti, sono rimossi in conformità a quanto previsto dall'articolo 56 del DPR n.495/92 e soggiacciono alle disposizioni dell'articolo 24 del D.Lgs.n.507/93.

ARTICOLO 6 - DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITÀ<sup>6</sup>

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER LA PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE<sup>7</sup>

ARTICOLO 8 - TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI<sup>8</sup>

ARTICOLO 9 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE<sup>9</sup>

ARTICOLO 10 - AUTORIZZAZIONI<sup>10</sup>

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE<sup>11</sup>

ARTICOLO 12 - IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
- b) standardi porta manifesti;
- c) posters per l'affissione di manifesti;
- d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti,
- e) superfici, adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio.

2. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati utilizzati per l'affissione.

3. Ogni impianto reca, in alto sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Conco-rezzo Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

4. Il Comune ha facoltà di modificare l'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni in corso ancora al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corri-

---

<sup>6</sup> Articolo abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.10

<sup>7</sup> Articolo abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.10

<sup>8</sup> Articolo abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.10

<sup>9</sup> Articolo abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.10

<sup>10</sup> Articolo abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.10

sposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

#### ARTICOLO 13 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI E RIPARTIZIONI

1. In conformità a quanto dispone il comma 3 dell'articolo 18 del D.Lgs.n.507/93, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 1991 era costituita da 12.859 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita nella misura minima di mq. 154,3, e comunque non inferiore a mq. 12 per ogni 1000 abitanti. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come segue:

- a) 46,29 mq., pari al 30%, è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
- b) 92,58 mq., pari al 60%, è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuata dal servizio affissioni;
- c) 15,43 mq., pari al 10%, e destinata alle affissioni dirette.

2. È consentita l'esposizione di cartelli non fissi, previa autorizzazione dell'Amministrazione, limitatamente ad associazioni, partiti, gruppi senza fini di lucro.

### CAPO III - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E LE AFFISSIONI

#### ARTICOLO 14 - CRITERI GENERALI

1. La pubblicità e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio comunale in conformità al piano generale degli impianti. Tale piano determina gli ambiti del territorio comunale nei quali possono essere dislocati i mezzi di pubblicità ordinaria, con pannelli luminosi e varia, e la collocazione degli impianti per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 12.<sup>12</sup>

2. []<sup>13</sup>

#### ARTICOLO 15 - CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO

1. I criteri ai quali si farà riferimento per la stesura di un piano generale, che comprenda comunque gli spazi attualmente esistenti, e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità, sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b) il piano dovrà tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio-culturale e commerciale;
- d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione nonché del regolamento di polizia municipale e traffico;
- e) la collocazione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, di carattere istituzionale, deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

---

<sup>11</sup> Articolo abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.10

<sup>12</sup> Comma sostituito con la deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.10

<sup>13</sup> Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.10

## TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

### CAPO I - DISCIPLINA GENERALE

#### ARTICOLO 16 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune di Concorezzo agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, appartiene alla classe IV, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del D.Lgs.n.507/93. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazioni della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dalla legge.

#### ARTICOLO 17 - LA DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE<sup>14</sup>

[]

### CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - DISCIPLINA<sup>15</sup>

### CAPO III - IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### ARTICOLO 24 – ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. È istituito su tutto il territorio comunale il servizio delle pubbliche affissioni, così come disposto dall'articolo 18, secondo comma, del D.Lgs.507/93.

#### ARTICOLO 25 - FINALITÀ

1. Il Comune a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'articolo 13, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli articoli 20 e 21 del D.Lgs.n.507/93.
3. I manifesti commerciali che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
4. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al servizio affissioni sono collocati negli spazi di cui all'articolo 13, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.
5. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone l'articolo 12, comma 3, del D.Lgs.n.507/93, con applicazione dell'imposta di base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità previste nello stesso articolo.
6. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe d'impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi, la Giunta Comu-

---

<sup>14</sup> Articolo abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.10

<sup>15</sup> Capo abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.10

nale, su proposta del funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di tre mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dell'articolo 13; alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'articolo 13.

#### ARTICOLO 26 - AFFISSIONI - PRENOTAZIONI - REGISTRO CRONOLOGICO

1. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui perviene al servizio affissioni la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuta in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
3. Il registro cronologico è tenuto presso il servizio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

#### ARTICOLO 27 - CRITERI E MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. I manifesti devono essere fatti pervenire al servizio affissioni nell'orario d'apertura a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
  - a) per quelli costituiti da un solo foglio la quantità e il formato;
  - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata al servizio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
4. <sup>16</sup>
5. <sup>17</sup>
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro del servizio affissioni, con la data di scadenza prestabilita, ad eccezione di quanto espresso dall'ultimo comma del presente articolo.
7. <sup>18</sup>
8. <sup>19</sup>
9. <sup>20</sup>
10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, il servizio affissioni provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro 5 giorni da tale comunicazione non viene annullata il servizio affissioni provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso il servizio affissioni per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni, lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare il servizio affissioni ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quelle di cui spetta il rimborso.
12. <sup>21</sup>
13. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del diritto dovuto.

---

<sup>16</sup> Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.10

<sup>17</sup> Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.10

<sup>18</sup> Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.10

<sup>19</sup> Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.10

<sup>20</sup> Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.10

14. []<sup>22</sup>

15. []<sup>23</sup>

16. Le disposizioni previste dal D.Lgs.n.507/93 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

17. Le insegne, bacheche e simili, al di fuori delle sedi di associazioni, chiese, oratori, scuole, partiti, associazioni senza scopo di lucro vengono autorizzate dall'Amministrazione e sono esentate da imposte e diritti.

#### ART. 27 BIS - SPAZI E IMPIANTI DA DESTINARE A SOGGETTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE 24

1. L'affissione di manifesti negli spazi appositamente riservati dal Comune in esenzione dal diritto, in base all'art. 20.2 del D. Lgs. 507/1993, è consentita esclusivamente ai soggetti individuati dall'art. 20 dello stesso D. Lgs. 507/1993.

2. Per le affissioni regolate dal presente articolo non deve essere applicata l'imposta sulla pubblicità qualora il messaggio abbia mero contenuto istituzionale, sociale o comunque sia privo di rilevanza economica o commerciale.

3. L'affissione è realizzata a cura e spese degli aventi diritto, negli appositi spazi, senza presentazione di alcuna domanda di autorizzazione presso il Comune. È ammessa l'esposizione di un solo manifesto di dimensioni non superiori a cm 70 x cm 100 o in alternativa di due o più manifesti adiacenti che complessivamente non superino le dimensioni sopra citate. Gli aventi diritto all'affissione sono tenuti a far apporre obbligatoriamente e in modo ben visibile al momento dell'esposizione la data con timbro dell'Ufficio relazioni con il pubblico. Non è consentito coprire i manifesti già affissi fino alla data dell'evento pubblicizzato su di esso. Dal giorno successivo è possibile la rimozione e la sostituzione del vecchio manifesto. In caso di mancata indicazione della data di affissione apposta dall'Ufficio relazioni con il pubblico, i manifesti possono essere rimossi o coperti in qualunque momento. Uno stesso manifesto non può essere affisso da parte dello stesso avente diritto se non dopo che sia decorso un periodo di 30 giorni dall'inizio della prima affissione.

4. Qualora il piano generale degli impianti non disciplini diversamente, sono destinati alle affissioni di cui al comma 1 i seguenti spazi e impianti:

- a) Via Verdi (intersezione con via La Malfa) - dimensioni: 1,40 mt x 2,00 mt. bi-facciale;
- b) Via Ozanam (di fronte al civico n. 9) - dimensioni: 1,40 mt x 2,00 mt. bi-facciale;
- c) Via Volta (intersezione con via Marconi) - dimensioni: 1,40 mt x 2,00 mt. bi-facciale;
- d) Via Mons. Cavezzali (intersezione con via Libertà di fronte al civico n. 18) - dimensioni: 1,40 mt x 2,00 mt. bi-facciale;
- e) Via Libertà (recinzione di Villa Zoja di fronte al civico n. 53) - dimensioni: 1,40 mt x 2,00 mt. bi-facciale;
- f) Piazza Castello – bachecca – dimensioni: 0,45 mt x 0,90 mt;
- g) Piazza della Pace – bachecca – dimensioni: 0,70 mt x 1,00 mt;

5. I soggetti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 507/1993 possono esporre striscioni che pubblicizzino eventi, manifestazioni o servizi e, più in generale, la propria attività, purché il messaggio abbia mero contenuto istituzionale, sociale o comunque sia privo di rilevanza economica o commerciale, se non diversamente stabilito nel piano generale degli impianti, nei seguenti spazi:

- a) un solo striscione sulla cancellata di recinzione di Villa Zoja in Via De Capitani angolo Via Dante;
- b) un solo striscione sulla recinzione del parco Scaccabarozzi ingresso Via Pio XI;

---

<sup>21</sup> Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.10

<sup>22</sup> Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.10

<sup>23</sup> Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.10

<sup>24</sup> Articolo introdotto dalla deliberazione del Consiglio comunale 8 aprile 2014 n. 35

Gli striscioni devono essere esposti e rimossi a totale cura e spese degli aventi diritto. Gli striscioni non dovranno avere una misura superiore a mt. 1 in altezza e mt. 3 in lunghezza.

6. Per poter validamente esporre gli striscioni di cui comma precedente, i soggetti titolari del diritto all'esposizione devono farne richiesta presso l'Ufficio relazioni con il pubblico, indicando il luogo e il periodo dell'esposizione, che non potrà essere superiore a novanta giorni consecutivi. L'Ufficio ne prenderà nota e ne autorizzerà l'esposizione con l'annotazione in apposito registro, seguendo l'ordine cronologico delle richieste, una volta verificato lo spazio libero e che il contenuto dello striscione sia rispondente ai requisiti previsti nel presente articolo. Lo stesso striscione, anche se presentato da un diverso soggetto, non potrà essere esposto nuovamente prima che siano trascorsi 30 giorni dalla sua rimozione.

7. È fatta salva la facoltà del Comune di disporre e di fruire degli spazi individuati nel presente articolo senza alcun limite.

#### CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE<sup>25</sup>

#### TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Capo abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.10

<sup>26</sup> Titolo abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.10